



Conversando di storia del diritto



Antonio Padoa-Schioppa

Prof. emerito dell'Università Statale di Milano

Paolo Alvazzi del Frate, Presidente dell'Associazione degli Storici del Diritto Medioevale e Moderno, conversa con Antonio Padoa-Schioppa

Paolo Alvazzi del Frate

Antonio Padoa-Schioppa è certamente tra i più importanti protagonisti della storiografia giuridica del Novecento e di questi primi decenni del ventunesimo secolo.

La sua produzione scientifica è vastissima: si parla di più di 300 articoli, 15 monografie, oltre ad altre che sono in preparazione. Antonio mi ha autorizzato a annunciare la prossima uscita di alcune note autobiografiche, nei primi mesi del 2026.

I ruoli che ha ricoperto Antonio Padoa-Schioppa sono davvero tanti e diversi.

Ha insegnato a Pavia e a Milano Statale, e l'importanza del suo magistero è stata grande sia in Italia che all'estero. Tra gli onori possiamo ricordare le lauree *ad honorem* che ha ricevuto a Paris II e a Montpellier. I campi di indagine che Antonio ha coltivato vanno dall'alto medioevo fino all'età contemporanea: ricordo solo il suo interesse specifico per la storia della giustizia medievale e moderna, per la storia del diritto commerciale, per la storia del diritto canonico. Ed inoltre ha studiato la storia del diritto dell'Europa sino agli sviluppi dell'Unione europea, in particolare negli ultimi anni.

Come d'accordo con Antonio, gli formulerò alcune domande che il direttivo dell'Asdimm ha pensato di porgli.

Anzitutto ti chiedo quale è stato il tuo percorso di formazione di storico del diritto e quali sono le personalità che più ti hanno influenzato.

Antonio Padoa-Schioppa

Caro Paolo, anzitutto desidero dire grazie a te e grazie all'ASDIMM. Non credo che mi capiterà più di essere interrogato su quello che io ho fatto, anche se con molti di voi ci siamo visti e sentiti tante volte. Ma un momento di circa un'ora in cui essere invitato a parlare di quello che ho studiato e che ho scritto in ben due terzi di secolo ormai, questo non l'avevo ancora sperimentato. È una gratificazione della quale sono consapevole.

Quali sono le personalità che mi hanno influenzato brevemente? Io sono stato avviato alla cultura, oltre che da mio padre, anzitutto da Benedetto Croce, che io considero il mio maggiore ispiratore, non tanto di filosofia, ma di etica, nella vita e nel lavoro. Benedetto Croce è stato un grande spirito, e secondo me, forse, il più grande intellettuale italiano del ventesimo secolo. Ed io fin dall'adolescenza lo ho considerato il mio maestro. Un maestro anzitutto di etica, di vita, di lavoro; quel lavoro che è gioia, se scelto e coltivato come merita. E mi permetto di aggiungere un riferimento autobiografico. Sapete come sono diventato europeista? Perché in terza liceo ho letto la 'Storia d'Europa nel secolo XIX' di Benedetto Croce. Nell'ultima pagina, scritta nel 1932, Croce ha scritto che si augura che venga il giorno in cui noi ci sentiremo cittadini dell'Europa, come sino a ieri ci sentivamo tali solo nei confronti della nostra patria nazionale; la quale, tuttavia, egli ha scritto, non scomparirà dalle menti e dai cuori: sarà «non già dimenticata, ma meglio amata». In questa frase c'è tutto: l'ideale europeo non è di sacrificare il sentimento nazionale, come credono i sovranisti di oggi. Ognuno di noi è cittadino della sua città, ma è al tempo stesso cittadino della propria regione (e le identità regionali sono tuttora fortissime), è cittadino italiano, è cittadino europeo (ormai anche giuridicamente) e, *last not least*, anche cittadino del mondo.

Dopo la maturità conseguita nel 1956 io speravo di studiare storia, contavo di fare il concorso per la 'Normale' di Pisa. Ma mio padre, che si era laureato in legge – uno dei primi della neonata Statale di Milano, anche se poi non ha mai svolto funzioni di giurista –, mi ha consigliato di studiare qualcosa di diverso rispetto alla formazione umanistica del liceo, promettendo di sostenermi più tardi per una seconda laurea se lo avessi desiderato, come egli stesso aveva fatto laureandosi a Firenze in filosofia dieci anni dopo la prima laurea. Ed io gli ho dato retta: ho vinto un posto al Collegio Ghislieri di Pavia e mi sono iscritto a Giurisprudenza.

Ma non subito mi sono avvicinato al diritto. Ci ho messo anni a capire che il diritto non era il terreno arido che immaginavo quando studiavo Platone al liceo.

La spinta a scegliere la tesi in storia del diritto me l'ha data una pagina del 'Medioevo del diritto' di Francesco Calasso, che noi portavamo all'esame e che io avevo studiato due anni prima. Sono le righe, certo scritte da un letterato, in cui vengono riportate le parole che giustificavano la decisione della piccola comunità di Dervio, sul lago di Como, di darsi uno statuto per poter vivere: così, si proclama solennemente "pro libito voluntatis". Non so perché mi sono entusiasmato, nel leggerle; del resto, tutto il libro di Calasso lo avevo studiato con passione, ed è un testo tuttora ben vivo.

Ed io, che pure avevo già deciso di laurearmi in diritto amministrativo, purché, beninteso, con una tesi storica, mi sono sentito improvvisamente più storico che amministrativista e ho scelto di laurearmi con Giulio Vismara, che poi è stato il mio maestro (tale tuttora lo considero), allora professore a Pavia. Ho poi scoperto solo strada facendo come egli fosse una persona eccezionale, non soltanto per la sua statura scientifica ma per la signorilità del tratto e per il rispetto che aveva per ogni studente e per ogni lavoro che gli venisse presentato per un giudizio, a cominciare dalla tesi di laurea.

Poco più tardi, da neolaureato, ho conosciuto Stefan Kuttner, che un giorno mi ha avvicinato all'Istituto di diritto romano di Francoforte (non c'era ancora il Max Planck), dove stavo sviluppando la tesi di laurea nel 1962; e rivolgendosi a me in un italiano perfet-

to si è informato con attenzione su cosa stessi lavorando. Anni dopo è stato lui ad avvicinarmi alla storia del diritto canonico, invitandomi a Berkeley.

Se devo dire chi sono, a mio avviso, le figure, oltre a quelle che ho appena nominato, che io considero ai vertici della storia del diritto, mi limito a tre grandi nomi.

Otto von Gierke è stato un assoluto fuoriclasse per la capacità di mettere in luce con profonde indagini ciò che sta sotto e ciò che sta sopra al diritto, come pure per le sue doti di teorico e critico del diritto in Germania.

Un altro grande è, per me, Eduard Meijers, il quale non solo ha scoperto la scuola di Orleans, non solo ha portato i suoi studenti a Napoli a studiare i manoscritti medievali, non solo ha studiato in modo nuovo la storia delle successioni nell'Europa medievale, ma è stato inoltre un protagonista dell'elaborazione del nuovo Codice civile olandese.

Infine, quello che io considero forse il più grande storico del diritto: Frederic Maitland, straordinario per la profondità e l'eleganza con la quale è riuscito a coniugare la storia del *Common Law* alla storia inglese ed europea.

Naturalmente ho conosciuto tanti altri illustri storici giuristi, tra i quali Helmut Coing, il creatore del Max Planck, Anne Lefebvre Teillard, André Gouron, Knut Wolfgang Noerr, Gerhard Dilcher, Jean Hilaire, Dieter Simon; e di tanti altri sono stato amico e ammiratore, a cominciare da Adriano Cavanna, che è stato mio amico fraterno; e lo stesso vale per Ennio Cortese, per Paolo Grossi, per Raffaele Ajello, per Mario Caravale, per Jean-Marie Carbasse, per Gero Dolezalek, per Laurent Mayali, per André Rigaudière; e mi fermo qui, anche se potrei continuare.

Paolo Alvazzi del Frate

Quali sono le tappe fondamentali della tua ricerca scientifica, gli approcci metodologici e i problemi principali che hai riscontrato?

Antonio Padoa-Schioppa

Venendo ora alle mie ricerche, vi dedicherò qui uno spazio che spero di riuscire a contenere entro i limiti di tempo a disposizione. I campi da me coltivati sono molti e distribuiti su fronti diversi, anche perché non ho mai smesso né di studiare né di scrivere, neppure nei lunghi anni in cui sono stato preside, e in seguito dopo la pensione, sino al presente.

Quando ho iniziato lo studio di storia del diritto non si poteva aspirare ad una carriera universitaria in storia del diritto se non partendo dal medioevo, in particolare dall'alto medioevo. Ed io, anche in seguito, all'alto medioevo ho continuato a guardare e a rivolgermi con interesse, attratto dalla sua ricchezza di prospettive nonostante i tanti studi degli ultimi due secoli. Ma la storia, a mio avviso, va in realtà ricostruita ad ogni generazione, anche in considerazione di prospettive nuove che il presente può prospettare (la storia come storia contemporanea...). E vi sono aspetti dell'alto medioevo che, senza alcuna pretesa di imitazione, ovviamente, presentano una notevole attualità: si pensi al principio della personalità della legge, che consentiva la convivenza pacifica di etnie diverse entro il medesimo regno.

I due volumi sulla storia dell'appello (1967-1970), con i quali ho conseguito la libera docenza e poi la cattedra, riguardano un istituto che ho scelto in considerazione dei due suoi profili fondamentali, diversi ma concorrenti, e proprio per questo così attrattivi per lo storico: l'appello come strumento di giustizia; l'appello come strumento di potere del sovrano sui propri domini.

I due volumi hanno un impianto molto diverso.

Il primo, concerne anzitutto la legislazione tardo-antica, da Costantino a Giustiniano: un versante che non era ancora mai stato studiato e che mi ha affascinato per la sua straordinaria varietà (mentre, per l'appello classico, esisteva la bella monografia di Riccardo Orestano); e prosegue poi con lo studio dell'istituto nei secoli dell'alto medioevo in ciascuno dei regni germanici, quindi nell'età carolingia e post-carolingia e nell'Italia bizantina. Sul primo dei due versanti dell'appello che ho appena richiamato mi è parso significativo sottolineare come, ad un trentennio di distanza, i due sovrani del regno longobardo e del regno dei Franchi, Liutprando e Pipino il Breve, abbiano introdotto legislativamente l'appello al re, prima non esistente, nell'intento evidente di rafforzare il loro controllo sui loro rispettivi regni.

Nel passato fatto oggetto quasi esclusivo di ricerca, anche nel tentativo illusorio di una continuità rispetto ai futuri Stati nazionali, oggi l'alto medioevo è trascurato dagli storici del diritto, ed è un peccato. Nei decenni seguenti, io mi sono occupato in particolare ancora della giustizia, a partire dall'attività di giudice del grande papa Gregorio Magno desunta dal suo Registro, che ho creduto di identificare in quattro criteri complementari, ma poi soprattutto con lo studio dei *'placiti'*, meritoriamente editi dal Manaresi. Ho tentato in particolare di capire (di cercar di capire...) quanto di giustizia (o di ingiustizia) si potesse ricavare dall'esame di un processo: come, ad esempio, in un placito di Benevento del 762 risultasse chiaro che il duca Arechi II aveva negato la libertà ad un gruppo di uomini che pure potevano documentare di aver conseguito la libertà, e questo per compiacere il nuovo priore del monastero, che li voleva servi; e come, per contro, nella Milano dell'anno 900, un gruppo di testimoni indipendenti avesse attestato senza timore la natura di aldi (ovvero semiliberi) rivendicata da un gruppo di uomini in un processo presieduto dal signore di Milano, il quale avrebbe avuto invece interesse a vederli riconosciuti suoi servi. Ogni tanto, quindi, si coglie, o si intravede, anche nei placiti, che pure hanno un formulario molto rigido, qualche ombra di quello che, alla fine, è lo scopo vero del diritto: la giustizia.

Ho poi cercato di illustrare l'avvento nel secolo XI delle prime manifestazioni del ritorno del diritto romano nelle decisioni dei casi e il significato della giurisdizione esercitata dai consoli comunali nella Milano del XII secolo, nonché agli inizi della Signoria viscontea. Si tratta di studi poi raccolti, con altri (alcuni dei quali relativi ai formulari processualistici), in un volume del 2015 intitolato alla *'Giustizia medievale italiana dal Regnum ai comuni'*. Inoltre, nel 2010 ho svolto a Spoleto una relazione sulla storia del diritto internazionale nell'Alto medioevo europeo, del quale ho tentato di tracciare una sintesi, poi pubblicata in volume dal Cisam nel 2024, con altri saggi sul diritto medievale

(sul ruolo del re come giudice nei diversi regni germanici; sulla Scuola di Pavia; su Pillio e le sue Glosse al Codice; sulla pace privata in Bartolo; sull'idea di impero in Dante)¹.

Il secondo volume sull'appello, edito, come ho ricordato, nel 1970, è dedicato allo studio dei Glossatori. Era precisamente per capire la portata del loro lavoro che avevo studiato l'appello nel diritto romano della compilazione giustiniana, convinto che solo così si potesse cogliere il *quid novi* della scuola bolognese.

Vorrei qui richiamare un aspetto del loro pensiero che mi pare di aver colto studiando l'appello e che considero fondamentale, anche se spesso non lo vedo posto nella giusta evidenza.

I Glossatori, come sappiamo, hanno dedicato la loro attenzione in modo pressoché esclusivo ai testi della compilazione giustiniana, a differenza dei giuristi pavesi del secolo XI che, per primi dopo secoli, avevano fatto oggetto di analisi i testi delle leggi, ma di quelle longobardo-franche, pur senza ignorare la *lex romana*, da loro considerata "*generalis omnium*". Ebbene, il contenuto del lavoro dei giuristi bolognesi è invece il *Corpus iuris*, che resterà per quasi sette secoli la materia di formazione universitaria dei giuristi dell'intera Europa continentale. Ma il metodo introdotto dai Glossatori è profondamente diverso rispetto a quello dei grandi giuristi romani dell'età classica, e questo per una ragione semplice: sino a Giustiniano, il diritto romano non possedeva un testo onnicomprensivo dell'intero ordinamento giuridico, e si doveva necessariamente attingere a più fonti disgiunte.

Con i Glossatori, invece, la Compilazione fu concepita come la *Lex suprema* e completa, alla quale ogni caso poteva essere ricondotto ("*omnia in corpore iuris inveniuntur*"). Ebbene, questa legge non poteva certo essere contraddittoria al proprio interno, e dunque, quando una contraddizione veniva riscontrata, essa era superata anzitutto con lo strumento magico della distinzione (*distinctio*), dimostrando così che le due norme si riferivano a fattispecie non identiche.

Io ritengo che il modello per questo approccio sia stato costituito dai pensatori della patristica, che parimenti non potevano ammettere che la parola divina contenuta nei due Testamenti contenesse contraddizioni, perché Dio, che ne è la fonte, non si contraddice; dunque, non contraddizioni, bensì, nel Testo sacro, "*diversa putantur sonare, nisi adsit intellectus*", come fu detto in varie forme da Agostino e da altri Padri.

Un punto molto significativo vorrei sottolineare: nel far ciò, i Glossatori molto spesso crearono categorie giuridiche nuove, originali, anche al di fuori della logica della *distinctio*, categorie destinate poi ad affermarsi nel corso del diritto comune ed oltre. Ad esempio, in materia di appello, su un tema specifico quale è quello della possibilità o meno di introdurre nuove prove in seconda istanza (*ius novorum*), si resta stupiti dall'acume con il quale, dai manoscritti che io ho utilizzato (avevamo iniziato allora a Milano la raccolta degli inediti preaccursiani), emerge non solo l'acutezza ma anche l'attualità delle loro analisi, come alcuni colleghi processualcivili mi hanno confermato.

¹ PADOA-SCHIOPPA, *Diritto medievale. Sei studi*, Spoleto, 2024.

D'altronde, Otto von Gierke, che ho sopra ricordato, scrisse giustamente che il metodo dei Glossatori è alla base anche dei diritti continentali moderni fondati sull'eshaustività della legge, dove pure, nella logica dei Codici, le contraddizioni, in linea di principio, non dovrebbero più esserci.

Un tema che ho affrontato negli anni Settanta concerne il rapporto tra delitto e pace privata, disciplinato da un passo del *Codex* (il IV volume del *Corpus iuris*) che ammetteva, per i reati più gravi, la transazione tra le parti, una conseguenza sulla quale i Glossatori discussero a lungo, interrogandosi, in particolare, sulla questione se la pace precludesse o meno la promozione dell'accusa da parte di altri soggetti. Ad esempio, Pillio lo affermava (sono rivelatori i manoscritti su ciò), mentre Guglielmo da Cabriani lo negava; ma, alla fine del Duecento, la parola decisiva fu detta da Alberto da Gandino, quando sostenne la seconda tesi sul fondamento del principio di massima rilevanza per il quale "*delinquens offendit rem publicam civitatis*" e non solo la vittima, e pertanto la pace non impedisce la promozione di una nuova accusa. E in effetti gli statuti cittadini, a partire dal Duecento, che ho esaminato per la Lombardia, abolirono proprio per i reati più gravi la pace privata. È, questa, una conferma di un aspetto fondamentale dello *ius commune* europeo: si è trattato, per secoli, di un ordinamento a più livelli, nel quale i diritti particolari e speciali (anzitutto il diritto pubblico, il feudale, il commerciale) intervenivano prioritariamente dove le comunità intendevano derogare al diritto romano comune, il quale, tuttavia, manteneva un ruolo sovraordinato e complementare.

Ho ricordato sopra che Stefan Kuttner mi aveva avvicinato al diritto canonico classico.

Negli anni Settanta, Ottanta e Novanta, ma anche in seguito, ho affrontato in più occasioni alcuni aspetti di una tematica ricchissima e affascinante. In particolare, ho studiato il tema della rappresentanza diretta, i limiti dell'appello canonistico nelle decretali di Alessandro III, i capitolari ecclesiastici, l'avvento delle decisioni a maggioranza; ed ho tentato di sintetizzare in due lavori alcuni principi che caratterizzano le importanti differenze e specificità del diritto canonico classico rispetto allo *ius commune* dei civilisti, tra le quali l'ampio ricorso a fonti patristiche e non giuridiche, la coesistenza di regole rigide e di regole flessibili, il rapporto tra giurisdizione e legislazione, il ruolo determinante di regole nuove attraverso le decretali su casi concreti, poi incluse nel *Liber Extra*, come tanti secoli prima il Codice di Giustiniano aveva fatto con i *rescripta* imperiali; questi e altri contributi sono stati poi raccolti in volume nel 2017².

Alla storia del diritto commerciale ho dedicato attenzione sin dalla tesi di laurea, occupandomi in seguito di alcuni versanti delle codificazioni moderne: i progetti italiani dell'età napoleonica, la formazione del Codice di commercio francese, la legislazione ottocentesca francese ed italiana, temi per i quali ho scritto i capitoli relativi del volume III dello 'Handbuch' di Coing, poi usciti nel 1992 in un volume autonomo di saggi³. In particolare, ho studiato in altrettanti lavori specifici la prassi commerciale pre-codificatoria in Italia,

² PADOA-SCHIOPPA, *Studi sul diritto canonico medievale*, Spoleto, 2017.

³ PADOA-SCHIOPPA, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992.

che, con le accomandite, ha conosciuto forme precoci di responsabilità limitata; il ruolo di Napoleone nel Consiglio di Stato; la legislazione speciale francese dell'Ottocento, ispirata in gran parte al modello inglese; la complessa formazione del Codice di commercio italiano del 1882, per decenni il più avanzato d'Europa; infine, la disciplina delle società per azioni, il ruolo del notariato nell'approvazione degli statuti, i vari tentativi di riforma societaria e commercialistica tra Otto e Novecento, sempre pilotati, sino al 1925, dal grande Cesare Vivante, promotore, dal 1889 al 1922, della tesi dell'unificazione della materia commercialistica nel Codice civile, sboccata alla fine nel nostro Codice civile del 1942.

Nel quadro di un'iniziativa del Max-Planck, dovuta ancora a Coing e a Knut Noerr, per una storia comparata di *Civil Law* e *Common Law*, io ho curato nei secondi anni Ottanta un volume a più mani sulla giuria ("Trial by jury"), occupandomi in prima persona dell'introduzione della giuria penale nella Francia della Rivoluzione. Tra il 1789 e il 1791 ben 27 giornate sono state dedicate dall'Assemblea costituente a questo tema; e l'esame analitico della discussione e del ricco materiale dei progetti, che ho ricostruito, mi ha rivelato la straordinaria qualità di questo biennale intensissimo processo legislativo, nel corso del quale, il giorno seguente alla discussione in aula, usciva sul 'Moniteur' un completo resoconto; una procedura che si è estesa in quegli anni a centinaia di leggi speciali, a partire dalla Dichiarazione dei diritti dell'agosto 1789. Il modello di giuria introdotto in Francia nel 1791 (solo penale, la giuria civile era stata respinta, nonostante i tentativi di introdurla da parte di alcuni grandi giuristi quali Adrien Duport, ma contro il parere dell'influentissimo François Tronchet, risultato decisivo) è, però, in base a quanto ho potuto accertare, alquanto diverso dal modello inglese, che per merito di Montesquieu (ma anche di Beccaria e di altri *philosophes*) era conosciuto e lodato in Francia da decenni: la giuria francese ha infatti introdotto una correlazione tra giurati laici e giudici togati che in Inghilterra non c'era: un'impostazione adottata dapprima in Germania, poi anche in Francia e in Italia nel corso dell'Otto e del Novecento, accomunando in Camera di Consiglio i togati ed i laici, come avviene nelle odierne Corti d'Assise.

A partire dagli anni Ottanta, ho infine a più riprese cercato di porre in evidenza l'evoluzione storica degli aspetti istituzionali dell'Unione europea, così denominata dal 1992 (in precedenza, Comunità economica europea). In effetti, nel corso dei decenni, attraverso successivi Trattati (1950; 1957; 1973; 1986; 1997; 2000) e sino al Trattato di Lisbona del 2007 tuttora in vigore, ma, altresì, in virtù di sentenze di grande spessore della Corte di Giustizia europea – oltre che attraverso centinaia di regolamenti e di direttive necessarie alla creazione del mercato unico e dell'euro – l'Unione europea costituisce oggi una realtà istituzionale e costituzionale di grande spessore, che deve essere studiata sin dall'università anche sotto il profilo storico. Vi ho dedicato, in questi anni, ripetute ricerche, riunite nel tempo in tre volumi in cui si affiancano storia e attualità, come dirò tra breve.

Paolo Alvazzi del Frate

Grazie, Antonio, per questa ricostruzione delle tue principali ricerche storico-giuridiche.

Ti chiederei a questo punto se ritieni di poter indicare alcune caratteristiche per così dire trasversali, comuni a tutti o quanto meno alla maggior parte dei settori da te coltivati e che ci hai appena illustrato.

Antonio Padoa-Schioppa

Sì. Mi limito qui a indicarne una sola, alla quale ho sempre attribuito particolare rilievo. Di altre mie idee generali sulla storia del diritto dirò tra breve, se me lo chiederai, a proposito dei miei scritti di sintesi.

Io sono convinto che le quattro fonti fondamentali del diritto – la legislazione, la dottrina, la prassi, la giurisprudenza – sono sempre esistite nella storia del diritto in Europa, dal primo medioevo sino al presente. Ma lo sono state in misura molto diversa nelle diverse età, sia quanto al peso specifico di ciascuna di esse, sia quanto al rapporto reciproco tra di esse.

La consuetudine ha avuto un ruolo eminente ma non certo esclusivo nell'alto medioevo; la dottrina si è altamente sviluppata nel diritto comune durante i sette secoli dal XII al XVIII, pur in presenza di vigorose legislazioni e consuetudini locali e speciali; la legislazione è assurta a fonte dominante e potenzialmente esclusiva con le moderne codificazioni; la giurisprudenza ha operato in ognuna di queste età svolgendo sempre ruoli significativi.

Nella seconda metà del Novecento, un livello normativo superiore alla legge ordinaria si è imposto con le Costituzioni: si tratta di un livello avviato in Europa per impulso di Hans Kelsen, dopo la prima guerra mondiale e poi nel secondo dopoguerra, in Francia, Italia, Germania e altrove; un livello reso operativo per opera delle Corti costituzionali, abilitate talora ad abrogare leggi ritenute contrarie alla costituzione, in qualche misura così resuscitando la secolare presenza, reale e non solo ideale, di un diritto di livello superiore alle leggi. E questo avviene oggi anche al livello europeo, per opera delle Corti del Lussemburgo e di Strasburgo.

Gli esempi sono infiniti. Rotari descrive la consuetudine del suo popolo, oppure intende modificarla, o entrambe le cose? Bulgaro traccia la procedura processuale o la ripeschia? E Rolandino? E la Rota genovese del Cinquecento in materia commerciale? E il Codice Napoleone che ad un tempo recepisce ed innova? Talora è lo stesso giurista teorico a rivelare la sua fonte, come fece Einert nel 1839, quando teorizzò l'astrattezza dell'obbligazione cambiaria, avvertendo nella prefazione al suo libro di aver sviluppato questa tesi ricavandola dalla prassi dei commercianti coevi. E lo stesso dichiarò Lord Mansfield quando accolse il *Law Merchant* nel *Common Law*, sino ad allora esterno a esso. Quanto spesso il legislatore, in ogni campo e in ogni tempo, ha recepito e tuttora recepisce una prassi, ovvero accoglie una dottrina o un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato. Si potrebbe partire addirittura da Hammurabi nel 1700 a.C., e gli esempi sarebbero infiniti.

Le quattro fonti ci sono dunque sempre state, hanno sempre in varia misura coesistito, ma bisogna allora capire quale sia stato il peso relativo di ciascuna rispetto alle altre nelle varie epoche storiche. Ed inoltre – e questa è la cosa più difficile – è di fondamentale importanza cercar di scoprire se e come si sono influenzate a vicenda. Ed io non mi illudo certo di esserci riuscito, o comunque non sempre.

Paolo Alvazzi del Frate

Grazie, Antonio, è stato affascinante ripercorrere tutte queste tappe di ricerca come da te sintetizzate. Ora, dato che il tuo nome è spesso associato nelle aule universitarie con i tuoi manuali, ti chiedo: cosa diresti relativamente a questi testi di sintesi che hai pubblicato?

Antonio Padoa-Schioppa

Ti ringrazio per questa domanda, a cui rispondo molto volentieri, anche perché non sempre, probabilmente per mia responsabilità, sono stato compreso.

Prima nel 1995, con 'Il diritto nella storia d'Europa. Il medioevo' (Cedam), quindi, nel 2007, con la 'Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea' (il Mulino), riedito con integrazioni nel 2016, ho inteso tracciare un percorso che non vedevo presente con le medesime caratteristiche in nessun libro di testo, e che sintetizzerei in alcuni obbiettivi che ora cercherò di indicare.

Questo vale per entrambi i testi, ma dirò ora qualcosa del solo secondo testo, la 'Storia del diritto in Europa', perché, dopo aver pubblicato il volume del 1995, mi sono reso conto che l'opera, per venir completata nelle stesse proporzioni, avrebbe richiesto altri quattro volumi di pari spessore; un compito che ho ritenuto superiore alle mie forze. E dunque non lo ho proseguito.

Premetto che io non ho inteso scrivere un 'Manuale', bensì un libro di storia del diritto. Esso può essere utilizzato anche come manuale, come infatti è accaduto in vari corsi di laurea, anche se le sue proporzioni hanno comprensibilmente indotto chi lo ha adottato ad assegnarne solo alcune parti. Ma soprattutto ho inteso scrivere un libro ispirato ad una unità di struttura e di concezione che mi ha indotto – e qualcuno me lo ha anche rimproverato: non sta a me giudicare se a ragione – a scriverlo interamente da solo.

Ricordo anche che la mia 'Storia' non è la prima comparsa in Italia con questa ambizione. La 'Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico' (1979) del mio amico Adriano Cavanna, che io ho adottato per oltre un ventennio, a partire dal 1980, è un testo molto bello. Ma io ho inteso non solo includere l'intero ciclo storico, dall'alto medioevo all'oggi, ma anche l'insieme delle fonti del diritto sulla base di alcuni criteri che non trovavo egualmente presenti in altri manuali e testi di sintesi.

Tale unità di concezione la sintetizzerei in quattro punti, per me tutti egualmente rilevanti.

In primo luogo, mi ero convinto sin dai primi anni di insegnamento, anzi da ancor prima, che la disciplina doveva coprire tutto l'arco della storia del diritto, non fermarsi né all'alto né al basso medioevo, e neanche alla prima età moderna: bisognava arrivare all'età moderna e contemporanea, anzi sino a ieri, perché anche ieri è storia. E non c'era nessun testo di storia del diritto che coprisse l'età moderna e contemporanea. Mi fa piacere osservare che negli ultimi anni sono usciti numerosi testi che adottano il criterio unitario di una storia del diritto in Europa, e diversi tra questi sono di indubbio spessore, pur se di taglio molto diverso da quello da me adottato.

In secondo luogo, ho inteso porre alla base della mia storia l'esame, pur molto sintetico, delle quattro fonti del diritto che ho menzionato poco sopra – legislazione, dottrina, prassi e giurisprudenza –, dedicando a ciascuna il suo ruolo nelle diverse età, includendo i modi di formazione e di aggregazione (università, corporazioni, ordini) dei giuristi professionali, i giudici, gli avvocati e i notai, dal medioevo sempre presenti e rilevanti in Europa.

In terzo luogo, mi sono avveduto quasi subito che non si poteva insegnare la 'storia del diritto italiano' – così si intitolava, come sappiamo, la nostra disciplina (o, come meglio si dovrebbe dire, storia del diritto in Italia) – considerando solo l'Italia. Io sono tra

quelli che si sono battuti con successo anche da preside per passare alla dizione attuale, ovvero 'storia del diritto medievale e moderno', non solo per includere anche il moderno, che comprende così il contemporaneo, ma per la ragione che non si può fare la storia di nessun diritto nazionale se non si considera cosa è successo fuori d'Italia.

In quarto luogo, proprio per aver allargato l'osservazione a questo orizzonte più ampio, necessario per comprendere la storia del diritto in Italia, mi ero e mi sono sempre di più convinto che l'Europa occidentale ha costituito, dall'età tardo-antica all'alto e al basso medioevo e poi per l'intera età moderna e contemporanea e sino ad oggi, una comune civiltà del diritto.

Dottrine e legislazioni, prassi negoziali e non negoziali, ma persino giurisprudenze dei diversi paesi si sono influenzate in varia misura e in tempi diversi tra loro, entro la cornice (che non è solo tale) di quella che può e deve essere considerata, a mio avviso, una comune civiltà del diritto. Per la dottrina, si può parlare a ragione di una repubblica europea della cultura giuridica, che dal medioevo giunge sino al presente. Ma lo stesso vale per le altre tre fonti e dimensioni del diritto di cui si è detto.

Per tutti questo secoli, sino alla fine del Settecento, sono esistiti ed hanno infatti operato in Europa, in particolare dal secolo XII in poi, due diritti potenzialmente universali, il diritto romano comune e il diritto canonico, entrambi superiori ed estranei alla categoria della statualità. Accanto a questi, in ogni parte d'Europa troviamo una folla di diritti locali e di diritti speciali, in parte simili e in parte specifici e originali, dagli statuti cittadini alle consuetudini scritte francesi e spagnole, dal diritto feudale al diritto commerciale al diritto pubblico, i quali tutti hanno convissuto, in vario e mutevole rapporto, entro la comune e superiore realtà dei due sistemi universali.

Tra le diverse aree politiche e tra i diversi Stati europei si sono prodotti continuamente reciproci influssi in varie direzioni, nonché tendenze e stili che, da un determinato luogo d'origine, si sono poi espansi e diffusi. Questo vale per il romanico, per il gotico, per la musica, per la filosofia, per la teologia, per il pensiero scientifico, ma vale anche per il diritto. In ogni età, certe regioni o università d'Europa hanno avuto la priorità nell'innovare o nello sviluppare il diritto o nell'influenzare altre regioni e altri centri di cultura. L'Italia, per il diritto dal dodicesimo al sedicesimo secolo, ha avuto una priorità incontestabile. Ma poi c'è stata la dominanza anche teologico-giuridica della Spagna, la scuola dei Culti in Francia, le dottrine del diritto naturale seicentesco, dall'olandese Grozio in poi, quindi la Francia con i *philosophes* e l'illuminismo, con la Rivoluzione e con le codificazioni moderne; e poi, nell'Ottocento e sino alla prima guerra mondiale, è la Germania ad esser stata al vertice della cultura giuridica ovunque, anche fuori d'Europa.

Da quanto ho appena detto non discende affatto la conseguenza che le specificità dei profili giuridici (spesso sorprendenti) delle singole città, delle singole regioni, dei singoli Stati europei non meritino di venire studiate nella loro genesi e nella loro evoluzione. Io ho tentato di farlo dedicando via via nell'esposizione uno spazio maggiore alla storia giuridica delle terre d'Europa che via via hanno svolto un ruolo innovatore. Ma ognuna di queste realtà merita attenzione nei suoi sviluppi, sempre tenendo presente il contesto storico ed anche la cornice generale che ho appena rievocato.

In quinto luogo, ho inteso sottolineare un aspetto comune alla storia del diritto del continente, che ritengo di portata generale; un aspetto denso di implicazioni storiche ed anche attuali. Esso è costituito dalla costante presenza, dall'alto medioevo alla fine del Settecento, di ordinamenti normativi a più livelli. Essi sono il livello locale (cittadino o corporativo), il livello regionale, il livello statale e nazionale, ma, al sopra di questi, i livelli potenzialmente universali dello *ius commune* e del diritto canonico, già ricordati.

Le codificazioni nazionali ottocentesche, anzitutto quelle napoleoniche, hanno segnato, a mio avviso, un grande progresso nella dimensione della certezza del diritto (non tutti, a dire il vero, sono convinti di questo, a cominciare dal caro e compianto Paolo Grossi), ma hanno d'altra parte estromesso, almeno in linea di principio, tutte le altre fonti non legislative. Le quali pure, in varie forme e in varia misura, sono sopravvissute e hanno contribuito all'evoluzione del diritto contraddicendo i legislatori, come è stato ormai dimostrato: per opera della dottrina, della giurisprudenza, della consuetudine.

Da oltre un cinquantennio, peraltro, l'Europa ha riscoperto non solo la necessità ma il valore, rivelatosi insostituibile, della pluralità dei livelli normativi, pur con le difficoltà applicative che esso comporta. Questo vale in riferimento alle regioni, agli Stati nazionali, all'Unione europea, nonché alle norme e alle consuetudini internazionali culminanti nell'Onu. Non va poi dimenticato che si stima che ormai l'80% circa della legislazione a rilevanza economica abbia origine in Europa; una legislazione concepita e votata da Commissione, Parlamento europeo e Consigli europei; per non parlare della moneta unica, l'euro: normative indispensabili al funzionamento del mercato unico, anche se in parte applicate con direttive non identiche nei diversi Stati dell'Unione. Il livello universale è ancora in una fase molto preliminare, ma ormai esiste, a partire dalla Carta dell'Onu del 1945 e dalla dichiarazione universale dei diritti della persona umana del 1948 ed in seguito con le importanti convenzioni dell'Onu, oltre che con la creazione di alcune Corti internazionali di giustizia, tra le quali la Corte penale internazionale del 1998.

Oggi, in presenza di queste realtà, comprendiamo molto meglio di ieri – anche in chiave di storia del diritto: *vita magistra historiae* – come il modello pluri-livello degli ordinamenti giuridici abbia potuto funzionare per secoli sul Continente.

Paolo Alvazzi del Frate

Nella tua 'Storia del diritto europeo' hai dato spazio anche al *Common Law* inglese. Ma questa non è una storia diversa?

Antonio Padoa-Schioppa

Nella 'Storia del diritto in Europa' ho dato in effetti uno spazio anche al diritto inglese. Non sono stato il primo a farlo, perché la 'Storia del diritto moderno in Europa' di Adriano Cavanna aveva molto giustamente incluso una bella sezione sul diritto inglese.

Per parte mia, ritengo che il *Common Law*, pur profondamente diverso e originale rispetto al *Civil Law*, abbia avuto a sua volta importanti interscambi con i diritti del continente. Ho citato prima la giuria, che pure è stata applicata diversamente sul Continente, ma proveniva da oltre Manica; e se Montesquieu non l'avesse lodata, forse non sarebbe giunta fino a noi. Nel corso dell'Ottocento le leggi che la Francia e gli altri Paesi hanno via via approvato

per il diritto commerciale speciale sono tutte di derivazione inglese, anche perché da lì era partita la rivoluzione industriale, che le ha rese opportune o addirittura necessarie. E, prima ancora, non va dimenticato che la separazione dei tre poteri introdotta oltre Manica nella seconda metà del Seicento e che ha dato vita allo Stato costituzionale moderno un secolo prima delle Rivoluzioni francese e americana, è una creazione inglese. Non avremmo lo Stato costituzionale delle moderne democrazie senza la messa in opera di questo grande modello.

Ma d'altra parte anche l'Europa ha ripetutamente influito sul diritto dell'Inghilterra. Un ramo importantissimo del diritto inglese, che è l'*equity*, deriva in gran parte dal diritto canonico, cioè da un diritto europeo. E ci sono stati anche altriflussi; il diritto commerciale di cui ho parlato prima, che Lord Mansfield a un certo momento ha incorporato nel *Common Law*, era per l'essenziale un diritto consuetudinario che riproduceva le consuetudini delle città italiane create dal Duecento in poi e diffuse ovunque attraverso le vie del mare e del commercio; l'illuminismo e poi il socialismo democratico hanno avuto importanti sviluppi in Inghilterra, quest'ultimo con ricadute nel Continente e non solo. Dunque, la storia del diritto europeo, al pari della cultura, non può prescindere dall'Inghilterra, che resta e resterà parte ineliminabile della storia d'Europa.

Paolo Alvazzi del Frate

Permettimi di porti un'ulteriore domanda. C'è qualcosa che avresti voluto fare nel tuo lavoro di ricerca e che non hai potuto o voluto fare?

Antonio Padoa-Schioppa

Sì, ci sono dimensioni della ricerca e dell'insegnamento che non ho coltivato a sufficienza, ne sono consapevole.

In primo luogo, io ho lavorato sempre da solo, non ho avviato e coltivato attivamente rapporti di scambio, di colloquio, di discussione con altri storici e giuristi, come invece sarebbe stato consigliabile per giungere più avanti nella comprensione delle realtà studiate; avrei potuto trascorrere almeno un anno in una grande *Law School* americana o a Princeton, dove questo scambio è costante e fruttuoso, ma per varie ragioni, in parte anche scusabili, non l'ho fatto.

In secondo luogo, ho seguito da vicino molti percorsi di ricerca di colleghi più giovani poi andati meritatamente in cattedra, ma non ho promosso uno o più gruppi di ricerca storica e giuridica coordinata, come ad esempio ha saputo fare Paolo Grossi con la scuola da lui creata.

In terzo luogo, il mio insegnamento è stato quasi sempre concentrato sulla materia di base, anche con buoni risultati (me lo confermano miei ex studenti avvocati e magistrati e ormai nonni), ma non ho investito abbastanza nell'insegnamento monografico su testi formativi in comune con gli studenti, come ad esempio ha fatto Norberto Bobbio nei suoi bellissimi corsi, poi trasformati in libri divenuti classici.

Paolo Alvazzi del Frate

Tu sei stato preside di Giurisprudenza per quasi un ventennio: non ricordo un altro caso di così lunga durata. Come lo spiegheresti?

Antonio Padoa-Schioppa

Anzitutto con la cortesia dei colleghi, e poi con alcune caratteristiche del mio lungo mandato.

Primo, ho quasi da subito (luglio 1983) introdotto alcune riforme, tra le quali l'obbligatorietà di diritto comparato, del diritto europeo e della storia del diritto.

Secondo, ho procurato negli anni molti nuovi spazi di studio e di ricerca per la Facoltà (Crociera sforzesca, Sala del Settecento, Sala di *Common Law*, Sala di studio con i propri libri), oltre mille posti nuovi; ma senza il sostegno del rettore Mantegazza non ci sarei certamente riuscito.

Terzo, quando negli anni Ottanta e Novanta la Facoltà stava esplodendo (si era arrivati a 6000 matricole) ho ottenuto dal Ministero (cosa mai accaduta prima, a mia conoscenza) ben 20 nuove cattedre in un colpo solo per intervento del prefetto di Milano e del mitico direttore generale Fazio. Quarto, la mia prassi era di affrontare i temi di potenziale contrasto prima dei consigli di Facoltà, portandoli alla decisione solo dopo aver costruito un accordo tra i Colleghi; non ricordo un solo caso in cui in Facoltà ci sia stata una vera tensione.

Dirò di più, in generale: nell'alternativa tra 'conoscere il mondo' e 'cambiare il mondo', che riguarda ognuno di noi, io avevo sin dall'infanzia scelto la prima, ovviamente nei modesti limiti di una carriera di insegnamento e di studio; ma non disprezzavo neppure la seconda, l'azione concreta, anche sulla base dell'esempio di mio padre e più tardi di mio fratello i quali pure, l'uno come l'altro, hanno scelto l'altra ma hanno anche sempre coltivato benissimo, eccome, anche la prima alternativa.

Questa è la ragione per la quale ho ritenuto compatibile dedicare tempo ed energie alla Facoltà per molti anni, mentre la prospettiva del rettorato, che pure mi si era concretamente prospettata a Milano, la ho ritenuta da subito incompatibile con la ricerca.

Paolo Alvazzi del Frate

Ancora su un punto vorrei interrogarti. Tu ti sei occupato di avviare diverse raccolte di fonti ed anche di promuovere un grande progetto come la 'Biblioteca europea' di Milano. Puoi dirci qualcosa su questo?

Antonio Padoa-Schioppa

Sì, è una dimensione della cultura alla quale ho creduto e credo, e che almeno in parte ho tratto dall'insegnamento di Giulio Vismara, il quale mi ha insegnato a valorizzare le fonti del diritto nella loro integralità, convinto, come lui era giustamente lo era, che non di rado l'illuminazione può venire dall'ennesimo documento, prima ignorato o disotterrato tra centinaia di altri. La sua 'Storia dei Patti successivi', del 1941 e poi riedita nel 1986, ne offre alcune testimonianze illuminanti.

All'Istituto di storia del diritto di Milano abbiamo raccolto in trent'anni di lavoro circa 3000 microfilms di manoscritti medievali di diritto comune civile e canonico provenienti da oltre 100 Biblioteche europee, circa 300 manoscritti canonistici pre-graziani, circa 2000 statuti municipali cittadini e corporativi, molti tra i lavori preparatori dei Codici francesi e italiani dell'Ottocento. Ormai questi microfilms sono stati digitalizzati a mia cura e sono disponibili online – non ancora tutti, ma in buona parte sì). Io ho inoltre

promosso, con il sostegno della Regione Lombardia, la microfilmatura completa del Fondo Ducato di Milano conservato a Simancas e dei Fondi settecenteschi sulla Lombardia conservati a Vienna.

Inoltre, dal 1999 ho promosso l'iniziativa per Milano di una grande Biblioteca, relativa a tutti i campi della cultura scientifica e umanistica e con un ampio settore a scaffale aperto per i classici e per una selezione di letteratura secondaria, come si è fatto a Parigi nel settore 'Haut de Jardin' della Biblioteca Mitterrand e in diversi altri Paesi, ma non ancora in Italia. I criteri di base del Progetto – che include un vasto settore digitale ormai in parte disponibile *online* in venti 'Collezioni', ovviamente avviate ma ancora parziali (www.beic.it) sono stati pubblicati, a mia cura, nel volume edito da Skira nel 2014, con titolo 'La Biblioteca europea di Milano. Vicende e traguardi di un Progetto' (la biblioteca è detta Beic, 'Biblioteca europea di informazione e cultura').

Ora, finalmente, l'edificio è in via di costruzione. A ottant'anni ho scelto di lasciare la Fondazione che avevo promosso e gestito dal 2004 al 2017; e mi auguro di arrivare ancora in vita a vedere aperta la Beic.

Paolo Alvazzi del Frate

Ti chiederei a questo punto di dirmi, se lo ritieni, di cosa ti stai occupando attualmente, perché non credo proprio che tu ti sia mai 'messo a riposo'.

Antonio Padoa-Schioppa

Da circa tre anni mi sono riproposto di capire qualcosa di più su come si configuri la storia del diritto in alcune tra le principali civiltà non europee. Ho cercato di approfondire – su fonti secondarie, ma anche su fonti tradotte, da dilettante beninteso, visto che non studierò mai né il sanscrito, né il cinese, né la scrittura cuneiforme, né l'ebraico, né l'arabo – sia la storia della Cina, sia la storia dell'India, sia quelle della Mesopotamia, della tradizione ebraica e dell'Islam.

Questo studio mi ha aperto lo sguardo sul fatto che si capisce meglio anche la realtà e la storia europea del diritto se la si confronta con quella di civiltà profondamente diverse.

Esse tra l'altro – questo vale per la Cina, come vale per l'India, come vale per l'Egitto faraonico, come vale per Israele, come vale per l'Islam – non contrappongono il diritto all'etica e alla religione. La storia della distinzione tra le due sfere rappresenta una caratteristica della civiltà europea occidentale, perché anche nell'Oriente bizantino questa relazione ha un carattere in parte diverso. La separazione delle due sfere è una peculiarità del cristianesimo che nasce anzitutto da un passo del Vangelo ('date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio'), ma è stato poi declinato – ed anche trasgredito, nei due sensi – infinite volte, dal mondo antico al presente.

È altra cosa rispetto a ciò che si riscontra nella tradizione indiana, sia nel buddismo che nella tradizione vedica, e così pure nella tradizione cinese. Confucio domina la cultura cinese da duemila anni. Sono state seguite le sue direttive, che sono essenzialmente di natura etica? No, non lo sono state e non lo sono. Però è pur sempre considerato la guida di ogni buona condotta. Del resto, questo vale anche per il cristianesimo.

Paolo Alvazzi del Frate

Hai parlato a più riprese di Europa, caro Antonio, ma anche dell'Onu.

E nel tuo libro più recente hai discusso la situazione attuale dell'intero nostro pianeta, oltre che in Europa. Puoi dire qualcosa su questi versanti così attuali? Pensi che ci siano analogie o differenze rispetto al passato?

Antonio Padoa-Schioppa

Direi subito che l'analogia principale che vedo sta nella parola 'crisi', ma aggiungo subito che, quanto ai contenuti, sono mondi molto lontani. Roma ha creato un grande impero, come del resto prima e dopo Roma diverse altre civiltà, dalla cinese all'indiana all'egiziana all'islamica ed altre ancora (Toynbee ne ha contate diciannove, tutte scomparse). L'impero romano è morto ma, come hanno scritto giustamente Gibbon, Burckhardt, Dawson, Falco ed altri, questa è stata la pre-condizione perché una religione come il cristianesimo diventasse una cultura universale, la quale si è fusa con le tradizioni germaniche e non solo. Ancora Toynbee, nei primi anni Cinquanta, in una famosa conferenza poi successivamente pubblicata (*An Historian's Approach to Religion*, Oxford University Press, 1956), ha ipotizzato un percorso intrecciato tra religioni e civiltà molto originale, che non posso però discutere qui.

Oggi siamo fronte a una crisi, anzi siamo di fronte, contemporaneamente, a crisi molto diverse rispetto al passato e anche molto diverse tra loro. E non sappiamo se e come ne verremo fuori.

Paolo Alvazzi del Frate

Ma permettimi allora di chiederti, a questo punto, come vedi la situazione della vecchia Europa.

Antonio Padoa-Schioppa

Spiego in breve le tesi che io sostengo da anni ed in particolare nel mio libro recente che tu hai appena ricordato. Le mie tesi sono implicite nel titolo: 'Destini incrociati. Europa e crisi globali' (il Mulino, 2024).

Primo. L'Unione europea si può configurare come una grande e nuova cattedrale. Quello che si è costruito in settant'anni non era mai accaduto prima, che cioè Stati nazionali che si erano combattuti per secoli, provocando nel Novecento due terribili guerre mondiali, abbiano avviato un processo di integrazione inteso a creare pacificamente un assetto federale in cui gli Stati si mantengono, ma trasferiscono all'Unione, nella dimensione della sussidiarietà, alcune funzioni cui essi non sono in grado di rispondere efficacemente.

Secondo. La costruzione europea è tuttora incompleta, perché su versanti pur decisivi, quali la difesa e la sicurezza comune, il controllo del clima, la tutela della biodiversità, le tecnologie d'avanguardia, la costruzione europea è incompiuta, la cattedrale è ancora priva di copertura. L'Europa non è autonoma, dunque non è libera, perché dipende da altre potenze (e sappiamo quali sono), pur avendo il primo mercato mondiale, la seconda moneta mondiale, un livello di cultura elevatissimo.

Terzo. A cominciare dalla pace, ma anche, naturalmente, per evitare il crollo della biodiversità, per sostituire i combustibili fossili che stanno facendo salire il riscaldamento del pianeta a livelli insostenibili, e anche per altre ragioni, queste crisi globali rischiano di divenire irreversibili nell'arco di pochi decenni se non si corre ai ripari da oggi a livello internazionale e multilaterale, nel quadro delle Nazioni Unite.

Quarto. Se (e solo se) le lacune dell'Unione europea verranno colmate prima che sia troppo tardi – e il tempo si è fatto breve ormai, purtroppo – l'Europa non solo conseguirà un'autonomia che oggi non possiede e che è garanzia indispensabile per mantenere (anzi consolidare) la propria libertà, quella dei nostri figli e nipoti, ma potrà offrire un modello per l'evoluzione che l'ordine internazionale, sotto la guida della Nazioni Unite, potrà (e dovrebbe) portare avanti pacificamente a livello globale. L'Unione europea è in effetti un esperimento di avanguardia, senza precedenti, come abbiamo detto, ma va completata. E le crisi attuali possono costituire un movente, una spinta che potrebbe risultare decisiva.

Per l'Unione europea si richiedono investimenti enormi, e l'ha mostrato benissimo il rapporto Draghi, ma questi investimenti non se li può permettere nessuno Stato nazionale, né la Germania, né la Francia, né l'Italia. Cosa manca, sotto il profilo istituzionale? Non molto, ma occorrerebbe in particolare introdurre una fiscalità europea, indispensabile per gli investimenti necessari e per la difesa comune, la sicurezza e le nuove tecnologie, nonché abolire il potere di veto, che ancora oggi, nelle materie in cui vige, blocca qualsiasi decisione che veda contrario anche un solo governo.

Su tutto ciò io non sono né pessimista né ottimista, gli storici non dovrebbero mai fare previsioni. Molti osservatori e cittadini, sia tra coloro che hanno sempre combattuto e tuttora avversano l'Unione, sia tra chi vi ha creduto per decenni, dichiarano ormai decaduto il progetto europeo. Io ritengo, invece, che la partita sia ancora aperta, proprio grazie alla spinta delle gravissime crisi in atto, come d'altronde è già accaduto in passato per i passi in avanti dell'Unione. Ma ormai il tempo si è fatto breve.

Non so se questo accadrà, ma questa è la speranza. E poiché la speranza, come sapete bene, è l'ultima dea, quella che sta in fondo al vaso di Pandora, io spero che ci rimanga e che l'Europa e le Nazioni Unite non divengano in futuro – sempreché nel frattempo il genere umano non si sia autodistrutto – soltanto oggetto di studio per gli storici a venire, inclusi naturalmente gli storici del diritto.

Paolo Albazzi del Frate

Speriamo proprio di no. Torniamo allora per un ultimo punto alla storia del diritto. Tu hai lavorato molto sulle riforme delle Facoltà di Giurisprudenza e sul ruolo della componente storica. Come vedi, oggi, la situazione in Italia?

Antonio Padoa-Schioppa

Su questi temi, sì, ho lavorato a più riprese. E poi nel 2014 ho pubblicato da Giapichelli anche un libro, intitolato 'Ri-formare il giurista. Un percorso incompiuto', nel quale ho raccolto i miei scritti in materia, che iniziano dal 1977. Dirò qui, soltanto e molto in breve, che ho ritenuto, e tuttora ritengo, necessario ripensare il modello di formazione dei futuri giuristi, puntando in misura molto minore rispetto ad oggi sulle nozioni – che

pure ci vogliono, naturalmente – e molto di più sulle abilità, sull'addestramento ai modi e alle tecniche (che non sono mai solo tecniche) con cui si svolgono i compiti della difesa e quelli del giudizio, oltre che quelli della negoziazione notarile. Pensate che già il grande Vittorio Scialoja ha scritto, nel 1914, che le Facoltà dovevano evolvere, e addirittura che, se dovessero rimanere immutate (cito), «meglio sarebbe abolire le Facoltà di giurisprudenza». Niente meno. Forse, questo è troppo; e del resto va pur riconosciuto che per certi aspetti l'insegnamento è mutato negli ultimi anni, incorporando elementi una volta assenti. Ma molto è ancora da fare. Attualmente un laureato con 110 e lode che venisse messo dall'oggi al domani a fare l'avvocato o il giudice non saprebbe da che punto partire. E questo non va bene. Quindi, ciò che maggiormente contesto nell'attuale insegnamento è proprio l'insufficienza della capacità di formazione universitaria, l'insufficiente addestramento alla acquisizione delle capacità necessarie per essere giurista oggi. Lo studio dei codici e delle leggi ci vuole, naturalmente, ma non dimentichiamo che negli Stati Uniti, oggi all'avanguardia, come lo erano la Germania nell'Ottocento e l'Italia molti secoli prima, le *'Law Schools'* selezionano gli studenti più bravi, i quali, dopo avere imparato a ragionare partendo dall'analisi dei casi, e quindi dall'analisi di problemi, entreranno nelle redazioni delle rispettive *'Law Reviews'*. Noi, invece, eccediamo nel nozionismo, ed eccediamo anche nel numero degli esami. E siamo troppo scarsi nel creare delle abilità, tanto più che in molti settori una gran parte della normativa di oggi, quando i nostri studenti saranno giuristi a pieno titolo, non sarà più valida. Bisogna quindi educarli a imparare il nuovo, a maneggiare il nuovo, e tutto questo fa parte delle cose che alcuni di noi dicono da anni, ma che, finora, non si sono realizzate, se non in misura insufficiente.

Tutto ciò vale anche per la fase *post-lauream*, indispensabile per addestrarsi al superamento degli esami e dei concorsi di accesso alle professioni. Le Scuole per le professioni legali sono state create nel 1997; e con altri colleghi io ho lavorato per raccomandare che fossero comuni ai futuri giudici e ai futuri avvocati, perché poi essi dovranno non solo conoscersi ma lavorare insieme per la vita, anche se, ovviamente, con funzioni diverse.

Quanto agli insegnamenti storico-giuridici, negli scorsi anni proprio la coesione tra noi e i romanisti ha consentito di mantenerli vivi e di dar loro uno spazio che nessun'altra università in Europa (come pure negli Stati Uniti) possiede. E questo anche per il sostegno di un grande storico giurista, Mario Talamanca, che con la sua indiscussa autorità ha fatto sì che la componente medievale-moderna nelle nostre riunioni di presidi non fosse postergata rispetto alla componente romanistica. Senza di lui, forse, non ci saremmo riusciti. E così pure Carlo Angelici, che mi è succeduto nella Conferenza dei presidi, è stato un convinto difensore del ruolo delle materie storico-giuridiche.

Quello che si dovrebbe fare è di far capire che molti aspetti della storia non solo recente, ma, come ho cercato di dire, anche non recente, a cominciare dall'alto e dal basso Medioevo, sono particolarmente utili per comprendere il ruolo della dottrina e il ruolo della prassi, nonché il rapporto (storicamente condizionato) tra le varie fonti del diritto (tema sul quale ho già richiamato l'attenzione più sopra), facendo così emergere con forza la ricchezza e l'ampiezza di prospettive che anche un giurista pratico può ricavare dal conoscere la storia. Una conoscenza storica che ovviamente è di grande utilità. Naturalmente, conoscere la storia non significa che la storia vada copiata, né significa affermare

che le soluzioni di oggi c'erano già ieri. Conoscere la storia consente di capire come la realtà del diritto sia una realtà che cambia. E noi siamo in un momento in cui il diritto sta profondamente cambiando: non solo il diritto degli affari; non solo il diritto di famiglia; non solo il diritto penale, ma le mentalità, e molto altro. Questo non ci deve indurre a ritenere che tutto stia cambiando per il meglio. Ma ci deve far capire che se, da un lato, non vogliamo certo abbandonare il principio di legalità, d'altro lato, anche l'aspetto dinamico del diritto ai diversi livelli delle fonti va conosciuto e tenuto in debito conto.

Aggiungo un rilievo: la componente storica ci deve essere, e anzi irrinunciabile, perché ci dà una dimensione del diritto che lo inquadra nella società e lo inquadra nella cultura. E senza la cultura non si capisce adeguatamente neanche il diritto positivo. Certo, e insisto: bisogna cambiare il modo di formazione dei giuristi. Lo dico non da storico, lo dico da giurista, o quanto meno da aspirante giurista. E per cambiarlo bisogna formare dei professori che abbiano questa sensibilità, che non è scontata. Noi abbiamo la grande maggioranza dei nostri colleghi che fanno gli avvocati. Benissimo. Molti di loro anche dieci ore al giorno. Meno bene. Perché i grandi del passato, un Cesare Vivante, un Giuseppe Chiovenda, un Piero Calamandrei e molti altri, facevano sì gli avvocati, ma seguivano poche cause all'anno. Inoltre, e comunque per lo più, i colleghi avvocati tengono i due mondi separati, perché raramente mettono a frutto la loro esperienza professionale nella didattica. Non tutti, beninteso, ma molti di loro sì.

Se la conoscenza storica è allora fondamentale, ciò però significa (qui pensando in particolare alla didattica della storia del diritto) che occorre riuscire a interessare i futuri giuristi, presentando una storia che faccia loro conoscere le luci e anche le ombre del passato; e che li convinca che senza un'apertura culturale – storica, filosofica, ma anche economica e persino letteraria ('Law and Literature') – non saranno buoni giuristi. Del resto, se è un fatto innegabile che il diritto e la sua storia – nei diversi rami in cui si articolano – non si coltivano né si comprendono senza collegarsi volta a volta con la filosofia, con l'economia, con la politica, con la sociologia, con la psicologia, lo stesso vale per la religione: purtroppo, l'università non coltiva a sufficienza la storia delle religioni; ed anche nella storia del diritto questa componente, coltivata in chiave storica naturalmente, è essenziale, ai fini della comprensione di ogni civiltà.

Facciamo dunque buon uso di questo spazio che abbiamo conquistato e conservato: questo dipende solo da noi.